

***Politecnico di Milano***  
***Dottorato di Ricerca***  
***Ingegneria dell'Informazione***

*Corso di formazione di base alla ricerca :  
“ Aspetti Giuridico / Legali della  
Professione di Ingegnere Informatico ”*

*Diritto dell'informatica e di Internet*

*Prof. Avv. Cesare Triberti*

**ATTIVITA' PRELIMINARE**



**PUNTO DI INCIDENZA**



**CONTRATTO**

# **CONTRATTO**

## **NOZIONE**

**IL CONTRATTO E' L'ACCORDO DI DUE O PIU' PARTI PER COSTITUIRE, REGOLARE O ESTINGUERE TRA LORO UN RAPPORTO GIURIDICO PATRIMONIALE**

**ART. 1321 C.C.**



# **CONTRATTO**

## **AUTONOMIA CONTRATTUALE**

**LE PARTI POSSONO LIBERAMENTE DETERMINARE IL CONTENUTO DEL CONTRATTO NEI LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE**

**LE PARTI POSSONO ANCHE CONCLUDERE CONTRATTI ATIPICI PURCHE' SIANO DIRETTI A REALIZZARE INTERESSI MERITEVOLI DI TUTELA PER L'ORDINAMENTO GIURIDICO**

**ART. 1321 C.C.**



# **CONTRATTO**

## **CONTRATTI MISTI**

RISULTANO NELLA COMBINAZIONE DI CONTRATTI TIPICI  
ES. : ALCUNI CONTRATTI DI "SERVICE"

## **CONTRATTI ACCESSORI**

CONTRATTI CHE PUR AVENDO UNA LORO SPECIFICA CAUSA SONO IN STRETTA DIPENDENZA DI UN CONTRATTO PRINCIPALE  
ES.: IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE RISPETTO AL CONTRATTO DI VENDITA DI HARDWARE

I CONTRATTI ACCESSORI SONO PARTICOLARMENTE IMPORTANTI NELL'OTTICA DI UN SISTEMA CONTRATTUALE

# **CONTRATTO CONSENSUALE**



ES.  
SVILUPPO SOFTWARE:



PUÒ PERFEZIONARSI :

- 1) VERBALMENTE ( PAROLE, TELEFONATE ECC.)
- 2) CON SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITO CONTRATTO
- 3) CON UN'OFFERTA ACCETTATA ESPRESSAMENTE
- 4) CON UN'OFFERTA ACCETTATA IMPLICITAMENTE
- 5) ADERENDO AD UN OFFERTA DI CONTROPARTE
- 6) MODIFICANDO UN OFFERTA DI CONTROPARTE

# **CONTRATTI**

•PRELIMINARE ALL'ESAME DEI SINGOLI CONTRATTI E L'ANALISI DELLA FASE PRECONTRATTUALE

•RILEVANZA DELLA FASE PRECONTRATTUALE POICHÉ:

**A.** DEFINISCE CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DEL PRODOTTO

**B.** PUÒ CONDURRE AL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO ANCHE IN ASSENZA DI FORMA SCRITTA

**C.** PUÒ AVERE PARTICOLARI RIPERCUSSIONI IN CASO DI INTERRUZIONE DELLE TRATTATIVE  
ES.: COSTI PER PREDISPOSIZIONE OFFERTA

**D.** PUÒ CONDIZIONARE LA STIPULAZIONE DEL SUCCESSIVO CONTRATTO

# **CONTRATTI**

## **A. DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DEL PRODOTTO**

- OBBLIGO DEL FORNITORE DI INFORMARE

- OBBLIGO DEL CLIENTE DI INFORMARSI

- **LA RICHIESTA DI OFFERTA**

# **CONTRATTI**

## **B. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO ANCHE IN ASSENZA DI FORMA SCRITTA**

- FORMA SCRITTA NECESSARIA SOLO PER ALCUNI SPECIFICI  
CONTRATTI  
ES.: COMPRAVENDITA IMMOBILIARE
- CONTRATTI CONSENSUALI  
( FORMA SCRITTA “AD SUBSTANTIAM” O “AD PROBATIONEM”)
- CONTRATTI REALI  
 (“TRADITO” DEL BENE)  
ES.: COMODATO

# **CONTRATTI**

## **C. INTERRUZIONI DELLE TRATTATIVE**

- COSTI PREDISPOSIZIONE OFFERTA
- INTERRUZIONE DELLE TRATTATIVE IN MALAFEDE

**ART. 1337 C.C.**

**TRATTATIVE E RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE.  
LE PARTI, NELLO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE E NELLA  
FORMAZIONE DEL CONTRATTO, DEVONO COMPORTARSI  
SECONDO BUONA FEDE**

# **CONTRATTI**

## **D. CONDIZIONA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO SUCCESSIVO**

- VINCOLI DI CAPITOLATO DELL'APPALTO**
- TEORIA DELLA PRESUPPOSIZIONE**

# **ACCORDO QUADRO**

CON ESSI LE PARTI EVIDENZIANO TUTTI GLI ASPETTI DELL'INTESA CHE DESIDERANO PORRE IN ESSERE AL FINE DI OFFRIRE UNA VISIONE PIENA E DI COSTITUIRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER IDENTIFICARE LA VOLONTÀ NEGOZIALE.

A TAL FINE OCCORRE RICORDARE CHE L'ACCORDO QUADRO NON DEVE ESSERE STRETTAMENTE VINCOLANTE ( DEVE CIOÈ ESSERE LIMITATO ALLA CORRETTEZZA E BUONA FEDE) ALTRIMENTI SI RIENTREREBBE NELLE COSÌ DETTE "CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI).

UNA FATTISPECIE DI UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO È LA JOINT VENTURE

# SILENZIO

## ASSUME UN DUPLICE ASPETTO

OMESSA DICHIARAZIONE

RETICENZA

ASSUME RILEVANZA SOLO SE  
RICHIAMATO CONTRATTUALMENTE  
O DAGLI USI O DALLA LEGGE  
DIVENTANDO COSÌ

ASSUME RILEVANZA EX ART.  
1175 -1337 - 1338 C.C.  
E PUÒ INCIDERE COME VIZIO  
DELLA VOLONTÀ ( ERRORE)

“ MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ  
ESPRESSA E NON TACITA ”

# LETTERA DI INTENTI

SI INTENDONO TUTTI I DOCUMENTI CON I QUALI LE PARTI  
ENUNCIANO LA LORO INTENZIONE DI INIZIARE UNA TRATTATIVA

**NON**

ASSUMONO CARATTERE VINCOLANTE MA SONO PRELIMINARI  
AD UNA SUCCESSIVA E PIÙ COMPLETA FASE DI INCONTRI

### ESEMPIO:

LA NOSTRA SOCIETÀ OPERA DA ANNI .... SAREMMO LIETI DI UN  
INCONTRO PER MEGLIO ILLUSTRARVI I NOSTRI PRODOTTI E LE  
LORO CARATTERISTICHE ED IL LORO AMBITO DI APPLICAZIONE.  
IL TUTTO SENZA ALCUN RECIPROCO IMPEGNO OD ONERE.

## **VERBALI DI RIUNIONE**

HANNO LA FUNZIONE DI COMPROVARE GLI INCONTRI AVVENUTI E DI CONFERMARE L'ATTIVITÀ SVOLTA E QUANTO ANCHE IN SEDE DI RIUNIONE STABILITO




HANNO VALORE INTERNO E POSSONO EVENTUALMENTE ESSERE UTILIZZATI CON VALORE LEGALE SE SOTTOSCRITTI DALLE PARTI PRESENTI. IN MANCANZA DI SOTTOSCRIZIONE HANNO SOLO VALORE DI RIFERIMENTO PER EVENTUALI PROVE TESTIMONIALI. INFATTI SOLO LA SOTTOSCRIZIONE CONSENTE DI RIFERIRE LA DICHIARAZIONE A CHI L'ABBIA EFFETTUATA.

## **MINUTA O BOZZA CONTRATTUALE**



È UNA MERA PROPOSTA SENZA VALORE VINCOLANTE.

ATTENZIONE PERÒ



È SEMPRE OPPORTUNO

INDICARE NEL TESTO CHE SI TRATTA DI "SEMPLICE BOZZA O MINUTA PURAMENTE INDICATIVA E NON VINCOLANTE". INFATTI POTREBBE INTENDERSI LA MINUTA O BOZZA COME INTESA SUI SOLI ELEMENTI ESSENZIALI RINVIANDOSI AD UN MOMENTO SUCCESSIVO LA DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI ACCESSORI E INTEGRATIVI SENZA I QUALI L'ESECUZIONE NON SAREBBE ATTUABILE COSÌ CASS. 22/7/76 N. 2925



# **CONTRATTI**

## **CAUTELE LEGALI NELLA RICHIESTA DI OFFERTA**

- RISERVARSI IL DIRITTO DI RIFIUTARE IN MODO ESPlicitO O IMPLICITO
- STABILIRE UN TERMINE ENTRO IL QUALE DEBBA PERVENIRE L'OFFERTA
- IN EVENTUALE GARA RISERVARSI IL DIRITTO DI NON ACCETTARE L'OFFERTA PIÙ BASSA
- PRESTABILIRE SU CHI GRAVERANNO LE SPESE DI PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA ANCHE IN CASO DI MANCATA STIPULAZIONE



# **CONTRATTI**



## ***DUE CONSIGLI PRATICI .....***



### **- ATTENZIONE**



IL PRESENTE CONTRATTO COSTITUISCE MANIFESTAZIONE UNIVOCA E DEFINITIVA DELLA VOLONTA' DELLE PARTI. ESSO SUPERA ED ANNULLA QUALSIASI ALTRO PRECEDENTE ACCORDO TRA LE PARTI.



- INSERIRE TUTTO QUANTO AVVIENE IN FASE PRECONTRATTUALE COME ALLEGATO AL CONTRATTO























## TUTELA EX LEGGE DIRITTO D'AUTORE 518/92- 213/96 - 248/00

**CIVILE**

**PENALE**


PROVVEDIMENTO  
D'URGENZA

SENTENZA  
DEFINITIVA


ACCERTAMENTO  
E  
SEQUESTRO

- DISTRIBUZIONE PRODOTTO
- DIVIETO DI ULTERIORE ATTIVITÀ ILLECITA
- RISARCIMENTO DEL DANNO
- PUBBLICITÀ DELLA SENTENZA

## CONTRAFFAZIONE




D.L. 518/92  
D.L. 26/04/96 N. 213  
L. 248/2000






ART. 2598 C.C.  
SI VALE DIRETTAMENTE O  
INDIRETTAMENTE DI OGNI  
ALTRO MEZZO NON  
CONFORME AI PRINCIPI  
DELLA CORRETTEZZE ( 1175) PROFESSIONALE E  
IDONEO A DANNEGGIARE  
L'ALTRUI AZIENDA

**TUTELA EX ART. 2598 C.C. E SS.**  
**“CONCORRENZA SLEALE”**




**TUTELA DEL SOFTWARE - CONTRATTUALE**





# CONTRATTI

## CONTRATTI DI SOFTWARE (2)



## LICENZA D'USO DI SOFTWARE

### OGGETTO




IL DIRITTO DI USO, NON DI PROPRIETÀ  
QUINDI  
TUTTI I DIRITTI DI COPYRIGHT RESTANO IN CAPO  
AL CONCEDENTE  
E L'UTENTE DEVE ATTENERSI ALLE  
DISPOSIZIONI DELLA LEGGE SUL DIRITTO  
D'AUTORE  
E/O  
ALLE SPECIFICHE PATTUZIONI INTERCORSE  
CON IL CONCEDENTE

# LICENZA D'USO DI SOFTWARE DIVIETO ASSOLUTO DI


- DUPLICARE IL PROGRAMMA ( SALVO COPIA DI SICUREZZA)
- INTERVENIRE SUL PROGRAMMA PER MODIFICARLO
- UTILIZZARE IL PROGRAMMA MONOUTENTE PER PLURIUTENTE

## LICENZA D'USO




APPLICAZIONE ANALOGICA DELLE NORME  
SULLA LOCAZIONE DI BENI MOBILI

SIC ET SIMPLITER




MISTO




LICENZA D'USO

SVILUPPO

## COMMERCIALIZZAZIONE



POSSIBILITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL SOFTWARE IN LICENZA A TERZI



CARATTERIZZATO DA :

- 1) ACCORDO DI DISTRIBUZIONE ORGANICO
- 2) CONTRATTO "TIPO" DI LICENZA

## SVILUPPO DI SOFTWARE

### OGGETTO




REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA PER UNO SPECIFICO UTENTE CHE NE ACQUISTA LA TITOLARITÀ



A FRONTE DELLA LEGGE SUL DIRITTO DI AUTORE SI PONE PARTICOLARMENTE IL PROBLEMA DELLA TUTELA DEL DIRITTO MORALE E DEL DIRITTO DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA IN QUANTO QUEST'ULTIMO SORGE IN CAPO AL COMMITTENTE COME EFFETTO NATURALE DEL CONTRATTO


## SVILUPPO DI SOFTWARE



## MANUTENZIONE SOFTWARE

### OGGETTO

INTERVENTO DI DUPLICE NATURA SUL SOFTWARE GIÀ REALIZZATO  
( E CHE SIA TANTO IN LICENZA QUANTO IN PROPRIETÀ



**ORDINARIA:**  
CORREZIONI DI ERRORI

**STRAORDINARIA:**  
NUOVE REALIZZAZIONI AD HOC  
O  
NUOVE RELEASES


## MANUTENZIONE SOFTWARE

**A** ORDINARIA → NESSUN SPECIFICO PROBLEMA

**B** STRAORDINARIA →

SI RIENTRA NEL CONTRATTO DI SVILUPPO O, AL LIMITE, IN UNA ULTERIORE FASE DELLA LICENZA DI USO. ATTENZIONE QUINDI AL DISPOSTO DEL DIRITTO DI AUTORE IN QUANTO PER OPERARE È NECESSARIA LA DISPONIBILITÀ

**DEL CODICE SORGENTE**



# **DISASTER** **RECOVERY**

**OGGETTO:**

APPALTO DI SERVIZIO O MISTO ( SERVIZIO + OPERA) COME NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SVILUPPI PROGRAMMI APPPOSITAMENTE PER IL CLIENTE.

**N.B.:** IN TALE CASO DETTI PROGRAMMI POSSONO:

- ESSERE CONCESSI SOLO IN LICENZA DURANTE LA DURATA DELL'INTERO SERVIZIO

- ESSERE TRASFERITI NELLA PIENA TITOLARITÀ DEL CLIENTE CHE NE USUFRUISCE DURANTE IL RAPPORTO DI D.R. TRAMITE IL SERVIZIO UN ESSERE, E NE MANTERRÀ ANCHE SUCCESSIVAMENTE LA TITOLARITÀ

## **CARATTERISTICA DEL D.R.** **E' QUELLA DI COLLOCARSI** **INDIFFERENTEMENTE**

ALL'INTERNO DI UN PIÙ COMPLESSO RAPPORTO CONTRATTUALE, COME AD ES. NELL'IPOTESI DI OUTSOURCING ( E CIÒ SIA COME PRESTAZIONE AUTONOMA RISPETTO ALL'INTERA GESTIONE DEL CENTRO, SIA COME PRESTAZIONE COLLEGATA / CONNESSA ALLE ALTRE)

COME CONTRATTO SINGOLO E AUTONOMO DA OGNI ULTERIORE DIVERSA PRESTAZIONE

## **ATTENZIONE !!!**

AL FINE DI UN CORRETTO RAPPORTO OCCORRE CHE IL FORNITORE OFFRA TANTO LA “SICUREZZA FISICA” QUANTO QUELLA “LOGICA”:

IN NESSUN ALTRO CONTRATTO INFORMATICO È RAVVISABILE UN COSÌ INCIDENTE INTERESSE ALLA SICUREZZA DEL “CENTRO” ED ALLA CUSTODIA DEI PROPRI DATI



È BUONA NORMA RICHIEDERE UN AUDIT PREVENTIVO E IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

## **PENALI E GARANZIE**



NEL D.R. PIÙ CHE AL RISARCIMENTO DANNI IN CASO DI INADEMPIMENTO È OPPORTUNO MIRARE ALLE GARANZIE PREVENTIVE, CIOÈ MIRARE ALLA “**QUALITÀ DEL FORNITORE**” IN QUANTO GIÀ DI D.R. È DI PER SE STESSO UN’EMERGENZA ! E GUAI SE DIVENTASSE SOLO “**DISASTER**”.

# **DISASTER RECOVERY**

OPERA ATTUANDO UN

## **SISTEMA DI EMERGENZA**


SULLE APPLICAZIONI VITALI DELLE RISORSE  
ELABORATIVE DELL'UTENTE

DETTE RISORSE POSSONO ESSERE :

A) LA TITOLARITÀ DIRETTAMENTE IN CAPO ALL'UTENTE

B) NELLA "DISPONIBILITÀ DELL'UTENTE" ES.  
OUTSOURCING

# **L'UTENTE DEVE**



DEFINIRE CORRETTAMENTE LE PROPRIE ESIGENZE  
TENDENDO CONTO DELLO STATO ATTUALE DEL SUO  
SISTEMA E DELLE POSSIBILI SUE IMPLEMENTAZIONI

E

CONCORDARE DETTI PARAMETRI CON IL FORNITORE DEL  
DISASTER RECOVERY

## **IL SERVIZIO DI DISASTER RECOVERY SI CONCRETIZZA**

**IN**

- A) DISPONIBILITÀ DEL SISTEMA DI EMERGENZA**
- B) ASSISTENZA PER L'AVVIAMENTO**
- C) APPLICAZIONE DI TUTTI I SISTEMI DI SICUREZZA E RISERVATEZZA**
- D) SUPPORTO PER SERVIZI AUSILIARI AL PERSONALE DELL'UTENTE**

## **GARANZIE**

- A) IL FORNITORE POTRÀ GARANTIRE CON POLIZZA ASSICURATIVA I COSTI DELL'UTENTE PER IL SERVIZIO DI RECOVERY IN CASO DI DISASTRO**
- B) NORMALMENTE IL FORNITORE GARANTISCE SOLO LA CORREZIONE DI ERRORI O VIZI LEGATI AL PROGRAMMA E ALL'HARDWARE, CHIEDENDO DI NON RISPONDERE PER DANNI DIRETTI DELL'UTENTE O DI TERZI**

## **DURATA DELL'ACCORDO**

**L'ARCO TEMPORALE È DISTINTO IN TRE DIVERSE FASI:**

- A) DURATA COMPLESSIVA DELL'ACCORDO**
- B) DURATA DELL'ATTIVAZIONE DEI TESTS DI PROVA**
- C) DURATA DEL VERO E PROPRIO "SERVIZIO DI EMERGENZA"**

## **PROVA**

**È ESSENZIALE E NELL'INTERESSE DI CIASCUNA PARTE EFFETTUARE ALMENO UNO O DUE TESTS DI PROVA DURANTE IL VIGORE DEL CONTRATTO**

**N.B.: LE PROVE VANNO PROGRAMMATE PER CONSENTIRE AL FORNITORE DI OPERARE REGOLARMENTE ANCHE PER ALTRI UTENTI E POSSONO ESSERE ANNULLATE IN CASO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI EMERGENZA IN ATTO PER ALTRI UTENTI**

## **FACILITY MANAGEMENT**

**OGGETTO**

**PRESTAZIONE  
DI SERVIZI**

**PRESTAZIONE  
D'OPERA**

**PRESTAZIONE DI SERVIZI E OPERA**

## **DIVERSA INCIDENZA FRA LE DUE IPOTESI**

**A**

**B**

NELL'IPOTESI **A** TUTTE LE OBBLIGAZIONI  
FANNO CAPO AI DUE CONTRAENTI CIOÈ AL  
FORNITORE E AL CLIENTE CHE GODRANNO DEI  
CORRISPONDENTI DIRITTI E OBBLIGHI

## L'ACCORDO DI F.M. PUÒ ESSERE CONCLUSO

**A**

DIRETTAMENTE FRA IL FORNITORE DELLA PRESTAZIONE DI F.M. ED IL CLIENTE

**B**

FRA IL FORNITORE DI UNO O PIÙ PRESTAZIONI ED UN ALTRO FORNITORE CHE, A SUA VOLTA, OFFRIRÀ AL CLIENTE L'INTERO "PACCHETTO" DI PRESTAZIONI

## DIVERSA INCIDENZA FRA LE DUE IPOTESI

**A**

**B**

NELL'IPOTESI **B** IL RAPPORTO CONTRATTUALE PUÒ

ULTERIORMENTE SUDDIVIDERSI IN:

**B 1** =

TUTTE LE PRESTAZIONI VENGONO OFFERTE DA UN SOLO FORNITORE CHE ASSUME OGNI OBBLIGO E GARANZIA ANCHE PER LE PRESTAZIONI FORNITE DA ALTRI FORNITORI, CHE, A SUA VOLTA GARANTISCE PER QUANTO RIGUARDA LE OBBLIGAZIONI A CARICO DEL CLIENTE

**B 2** =

ALCUNE PRESTAZIONI VENGONO EFFETTUATE DAL FORNITORE "PRINCIPALE" MENTRE ALTRE (UNA O PIÙ) VENGONO FORNITE DIRETTAMENTE DA ALTRI FORNITORI (ES. PARTICOLARI LICENZE DI USO SW) CHE POSSONO O MENO OPERARE COME IN FORZA DI UN UNICO ACCORDO

# ATTENZIONE !!!

IN QUALSIASI ACCORDO DI F.M. OCCORRE PRESTARE MOLTA ATTENZIONE ALLE OBBLIGAZIONI IMPOSTE DA SINGOLI FORNITORI NEI LORO CONTRATTI IN MODO DA RENDERE OMOGENEO L'INTERO ACCORDO E CIOÈ VALE SIA PER IL RAPPORTO



SIA PER IL RAPPORTO :



# OUTSOURCING



CONTRATTO DI APPALTO



SERVICE

MISTO


SERVICE

SVILUPPO

MANUT.  
ASSIST.




# RIDUZIONE AREA DI RISCHIO



ATTIVITA' RISERVATA ALL'UTENTE


UTENTE



FORNITORE  
OUTSOURCING




V  
A  
L  
U  
T  
A  
R  
E



CONTRATTI IN VIGORE,  
PARTICOLARMENTE I  
CONTRATTI DI TITOLARITÀ  
SW. O DI USO, O  
COMUNQUE DI DURATA  
COME L'ASSIS. SW. O  
MANUT. HW. IN RELAZIONE  
AL CONTRATTO DI  
OUTSOURCING

COMPATIBILITÀ FRA:  
IL CONTRATTO DI  
OUTSOURCING CON  
L'UTENTE ED ALTRI ACCORDI  
DEL FORNITORE GIÀ IN  
ESSERE



## **AMBIENTE OPERATIVO DEL FORNITORE**

- STRUTTURA HARDWARE
- STRUTTURA SOFTWARE
- RISORSE SPECIALISTICHE
- RISERVA DI UTILIZZO DI ALTRE STRUTTURE E/O RISORSE SENZA ONERI O DIMINUZIONE DI QUALITA' DEL SERVIZIO PER "L'UTILIZZATORE"

### **ACCESSO FISICO AL CENTRO**

- GARANZIE RICHIESTE ALL'UTENTE PER PROPRIO PERSONALE

### **SICUREZZA E RISERVATEZZA**

- INFORMAZIONI E DATI RECIPROCI

## **TUTELA A FRONTE DI TERZI PER VIOLAZIONI DI BREVETTI O COPYRIGHT**

IL FORNITORE DEVE GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO ANCHE A FRONTE DI UN EVENTUALE CONTENZIOSO DI TALE NATURA.

IN PARTICOLARE SI RICHIEDE SEMPRE L'ASSENSO SCRITTO PER UTILIZZO DI MARCHI O BREVETTI.

### **DIVIETO DI SUBAPPALTO**

NON SONO AMMESSE ATTIVITA' DI SUBAPPALTO SALVO ESPRESSA DEROGA

### **CORRISPETTIVI E FATTURAZIONI**

- MODALITA'
- INTERESSI MORATORI
- TOLLERANZA

## **RESPONSABILI PROGETTO**

- INDICAZIONE
- SOSTITUTIBILITA'
- POTERI

## **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

- A RECIPROCO FAVORE A CARICO
- ESTREMI DI APPLICABILITA'

## **PENALI**

ACCESSORIETA' RISPETTO AI RIMEDI ORDINARI A FRONTE DI INADEMPIMENTO

## **ASSICURAZIONI**

- BENI
- PERSONALE

## **DIVIETO DI CESSIONE**

- TOTALE ( PER L'ACCORDO E DIRITTI )
- PARZIALE ( ESCLUSIONE DEI CREDITI DA CORRISPETTIVO )

## **MODIFICHE E CONTENUTO CONTRATTUALE**

- SUPERAMENTO DI OGNI PRECEDENTE INTESA
- MODIFICHE SOLO SCRITTE ( E APPROVATE )

## **FORO COMPETENTE O CLAUSOLA ARBITRALE**

- FORO
- CLAUSOLA
- ALTERNATIVITA' PER ALCUNI


## **PUNTI RICHIAMO ART. 1141 - 1142 C.C.**

- PRESTAMPATI

## CONDIZIONI SPECIALI

### OGGETTO

- DETERMINATO O DETERMINABILE
- UTILIZZO DI ALLEGATI ANCHE SUCCESSIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE E/O PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO



L'OGGETTO E' IL PERNO CENTRALE DI TUTTO L'ACCORDO



PRESENZA DI UNO STUDIO PRELIMINARE




PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA CONTESTUALITA' DI PRESTAZIONI DI OPERA E DI SERVIZI CON LORO PARITETICITA' O CONNESSIONE E/O COLLEGAMENTO (sviluppo SW. - L.USO - DISASTER RECOVERY - SERVICE - MIGRAZIONI - ECC.)

## MODALITA' TECNICHE DEL SERVIZIO

- TIPOLOGIA
- TEMPIFICAZIONE
- SOLUZIONI ALTERNATIVE
- RICHIESTA DI UNIFORMITÀ A STANDARDS
- CONTROLLI DI QUALITÀ
- TEST
- COLLAUDO :
  - MODALITÀ
  - APPROVAZIONE

## GARANZIE



SONO STRETTAMENTE COLLEGATE  
ALL'OGGETTO SIA PER L'INCIDENZA CHE PER LA  
DECORRENZA.

POSSONO ESSERE :

- SERVIZIO — [ ] ERRORI  
[ ] CONTINUITÀ
- CORRETTIVE

## EDP AUDIT



SUL FORNITORE

FASE PRELIMINARE  
AL CONTRATTO

DURANTE L'ESECUZIONE  
DEL CONTRATTO



CONTROLLA


SICUREZZA FISICA  
SICUREZZA LOGICA



CONTROLLA

IL LIVELLO DI QUALITÀ  
DEL SERVIZIO

**QUINDI**  
**L'OUTSOURCING**  
**È CARATTERIZZATO**  
**SOPRATTUTTO DALLA**  
**POTENZIALITÀ**  
**DEL SUO OGGETTO CHE NE**  
**CONDIZIONA I RIFLESSI**  
**GIURIDICI**



**ART. 2394 C.C.**  
**RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I CREDITORI SOCIALI PER L'INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI INERENTI ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE.**

**ART. 2407 C.C.**  
**I SINDACI SONO RESPONSABILI SOLIDALMENTE CON GLI AMMINISTRATORI QUALORA IL DANNO NON SI SAREBBE PRODOTTO SE AVESSERO VIGILATO IN CONFORMITÀ ALLA LORO CARICA.**

**ART. 2392 C.C.**  
**GLI AMMINISTRATORI SONO RESPONSABILI VERSO LA SOCIETÀ SE NON ADEMPIONO AI DOVERI DELLA LEGGE E DALL'ATTO COSTITUTIVO CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO E SONO SOLIDALMENTE RESPONSABILI VERSO LA SOCIETÀ CUI DANNI AD ESSA DERIVANTI.**

# PRIVACY

# INFORMATICA

**EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI PRIVACY  
DELLA  
RISERVATEZZA ASSOLUTA TANTO  
SOGGETTIVA ( DATO PERSONALE)  
QUANTO  
OGGETTIVA ( DATO ECONOMICO)  
AL CONTROLLO E GESTIONE DELLA  
RISERVATEZZA E QUINDI CON RIFERIMENTO :**

- RACCOLTA DATI
- GESTIONE DATI
- UTILIZZO DATI
- ACCESSO AI DATI
- SISTEMI DI RACCOLTA E GESTIONE
- SICUREZZA IN SENSO LATO

# LEGGE 675/96

## DEFINIZIONI

SI INTENDE PER : “**BANCA DATI**”,

QUALSIASI COMPLESSO DI DATI PERSONALI, RIPARTITO IN UNA O PIÙ UNITÀ DISLOCATE IN UNO O PIÙ SITI, ORGANIZZATO SECONDO UNA PLURALITÀ DI CRITERI DETERMINATI TALI DA FACILITARNE IL TRATTAMENTO

SI INTENDE PER “**TRATTAMENTO**”,

QUALUNQUE OPERAZIONE O COMPLESSO DI OPERAZIONI, SVOLTE CON O SENZA L'AUSILIO DI MEZZI ELETTRONICI O COMUNQUE AUTOMATIZZATI, CONCERNENTI LA RACCOLTA, LA REGISTRAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE, LA CONSERVAZIONE, L'ELABORAZIONE LA MODIFICAZIONE, LA SELEZIONE, L'ESTRAZIONE, IL RAFFRONTA, L'UTILIZZO, L'INTERCONNESSIONE, LA DIFFUSIONE, LA CANCELLAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI DATI.

SI INTENDE PER “**DATO PERSONALE**”,

QUALUNQUE INFORMAZIONE RELATIVA A PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA ENTE OD ASSOCIAZIONE, IDENTIFICABILI ANCHE INDIRETTAMENTE, MEDIANTE RIFERIMENTO A QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE IVI COMPRESO UN NUMERO DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE

SI INTENDE PER “**TITOLARE**”,

LA PERSONA FISICA, LA PERSONA GIURIDICA, LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E QUALSIASI ALTRO ENTE, ASSOCIAZIONE OD ORGANISMO CUI COMPETONO LE DECISIONI IN ORDINE ALLE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, IVI COMPRESO IL PROFILO DELLA SICUREZZA.

SI INTENDE PER “**RESPONSABILE**” ,

LA PERSONA FISICA, LA PERSONA GIURIDICA, LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E QUALSIASI ALTRO ENTE, ASSOCIAZIONE OD ORGANISMO PREPOSTO DAL TITOLARE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

SI INTENDE PER “**INTERESSATO**” ,

LA PERSONA FISICA, LA PERSONA GIURIDICA, L'ASSOCIAZIONE O L'ENTE CUI SI RIFERISCONO I DATI PERSONALI

SI INTENDE PER “**COMUNICAZIONE**” ,

IL DARE CONOSCENZA DEI DATI PERSONALI A UNO O PIÙ SOGGETTI DETERMINATI DIVERSI DALL'INTERESSATO, IN QUALUNQUE FORMA, ANCHE MEDIANTE LA LORO MESSA A DISPOSIZIONE O CONSULTAZIONE .

SI INTENDE PER “**DIFFUSIONE**” ,

IL DARE CONOSCENZA DEI DATI PERSONALI A SOGGETTI INDETERMINATI, IN QUALUNQUE FORMA, ANCHE MEDIANTE LA LORO MESSA A DISPOSIZIONE O CONSULTAZIONE

SI INTENDE PER “**DATO ANONIMO**” ,



IL DATO CHE IN ORIGINE, O A SEGUITO DI TRATTAMENTO, NON PUÒ ESSERE ASSOCIATO AD UN INTERESSATO IDENTIFICATO O IDENTIFICABILE



SI INTENDE PER “**BLOCCO**” ,

LA CONSERVAZIONE DI DATI PERSONALI CON SOSPENSIONE TEMPORANEA DI OGNI ALTRA OPERAZIONE DEL TRATTAMENTO.

SI INTENDE PER “**GARANTE**” ,

L'AUTORITÀ ISTITUITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30.





**ART. 2392 C.C.  
RESPONSABILITÀ  
VERSO LA SOCIETÀ**



**CONTEMPLA QUINDI LA POSSIBILITÀ DELLA COSÌ DETTA  
DELEGA TIPICA, CONFERITA IN FORZA DEL DETTATO  
DELL'ART. 2391 C.C.**

**A**

**OGNI DIVERSO CONFERIMENTO DI INCARICO DAL POTERE  
AMMINISTRATIVO GESTIONALE COLLEGIALE AD UNO DEGLI  
AMMINISTRATORI, COME AD ESEMPIO NELL'IPOTESI DI  
INCARICO AVENTE NATURA TECNICA E NON GESTIONALE  
COSTITUISCE DELEGA ATIPICA, CHE PER SUA STESSA  
DEFINIZIONE NON ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ  
DELL'ORGANO COLLEGIALE.**

**ART. 2392 C.C.  
RESPONSABILITÀ  
VERSO LA SOCIETÀ**



**B**

**ANCHE NELL'IPOTESI DI PRESENZA DI UN COMITATO  
ESECUTIVO VALE IL PRINCIPIO PROPRIO  
DELL'ATTRIBUZIONE DALL'ORGANO COLLEGIALE  
ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, E QUINDI  
ULTERIORI DELEGHE INTERNE AL COMITATO  
ESECUTIVO RIENTRANO NELLE DELEGHE ATIPICHE  
CON PERMANENZA DELLA RESPONSABILITÀ  
ALL'ORGANO COLLEGIALE.**

**PERTANTO RITENIAMO CHE PER QUANTO CONCERNE  
LE SOCIETÀ DI CAPITALI, IL "TITOLARE" DEBBA  
ESSERE IDENTIFICATO COME SEGUE:**

**A) IN PRESENZA DI UN CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE SENZA DELEGHE, O DI  
AMMINISTRATORE UNICO, CIASCUN  
AMMINISTRATORE ASSUME LA QUALIFICA DI  
"TITOLARE"**

**B) IN PRESENZA DI CONSIGLIO CON DELEGHE AD  
AMMINISTRATORI, L'AMMINISTRATORE DELEGATO  
SARÒ DA INTENDERSI QUALE "TITOLARE" ( VEDASI  
IN TAL SENSO IL DISPOSTO DELL'ART. 2392 C.C.  
COMMA 1), MENTRE SUL CONSIGLIO GRAVERÀ  
SEMPRE IL DIRITTO / DOVERE DI VIGILARE SULLA  
GESTIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, AL  
FINE DI IMPEDIRE IL COMPIMENTO DI ATTI  
PREGIUDIZIEVOLI PER LA SOCIETÀ.**

**NE CONSEGUE CHE, COMUNQUE, SOLO I DELEGATI  
POSSANO IDENTIFICARSI NEL "TITOLARE"**


**C) IN PRESENZA DI UN CONTRATTO ESECUTIVO SARANNO I MEMBRI DI QUEST'ULTIMO AD ASSUMERE LA QUALIFICA DI "TITOLARE", FERMO RESTANDO IL POTERE DI CONTROLLO DELL'INTERO CONSIGLIO.**

**D) IN PRESENZA DI DELEGHE PROFESSIONALI, NON RITENENDOSI POSSIBILE L'ESISTENZA DI DELEGHE " ATIPICHE" LA QUALIFICA SPETTERÀ**

## **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ART. 8**

**È DESIGNATO DAL TITOLARE, E AVRÀ RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO IN BASE AGLI ORDINARI PRINCIPI.**

**SALVA EVENTUALE RESPONSABILITÀ CIVILE O PENALE PER FATTO PROPRIO AL DI FUORI DELLA NORMA DI CUI ALLA LEGGE 675/96**



**SI È INNANZI AD UNA RESPONSABILITÀ DI NATURA CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE CHE INVESTE, A CASCATA :**

**A) IL TITOLARE E IL GESTORE DELLA BANCA DATI**

**B) I TERZI CONTRATTUALMENTE LEGALI AI PRIMI PER FORNITURE DI BENI SERVIZI**

**NEI CONFRONTI**

**DELL'INTERESSATO, CIOÈ DELLA PERSONA FISICA O GIURIDICA O COMUNQUE DELL'ENTE CUI SI RIFERISCONO I DATI PERSONALI**

**ART. 18 LEGGE 675/96**

CHIUNQUE CAGIONA DANNO AD ALTRI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI È TENUTO AL RISARCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 2050 C.C.

**ART. 18 LEGGE 675/96  
RESPONSABILITÀ PER L'ESERCIZIO DI  
ATTIVITÀ PERICOLOSE**

CHIUNQUE CAGIONA DANNO AD ALTRI NELLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ PERICOLOSA, PER SUA NATURA O PER LA NATURA DEI MEZZI ADOPERATI, È TENUTO AL RISARCIMENTO, SE NON PROVA DI AVERE ADOTTATO TUTTE LE MISURE IDONEE A EVITARE IL DANNO

GRAVANDO SUL "TITOLARE" LA RESPONSABILITÀ EX ART. 2050 C.C., QUEST'ULTIMO È GRAVATO DALLA INERENTE PRESUNZIONE E DOVRA DIMOSTRARE DI AVER ADOTTATO TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA POSSIBILI E RIFERIBILI ALLO STATO ATTUALE DI CONOSCENZA.

TECNICA E SCIENTIFICA.

È, IN ALTRE PAROLE, LO STESSO PRINCIPIO ATTUATO DALLA LEGGE SULLA RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO.

**LEGGE 24/05/88 N. 224**

**ORA, CON LA LEGGE 675/96**

**SI È INNANZI A :**

**A) UN'ESTENSIONE EX LEGE DEL PRINCIPIO DI ATTIVITÀ PERICOLOSA ( ART. 18)**

**B) UN'ESTENSIONE IMPLICITA DERIVANTE DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA, GESTIONE ED TRATTAMENTO DEI DATI CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI MARGINI DI "SICUREZZA"**

**( ART. 15-34-35-36-37-38)**

**INOLTRE**

**L'ART. 36 LEGGE 675/96 VA COLLOCATO ANCHE IN RAFFRONTO CON GLI ART. 614-615 E 615 TER INTRODOTTI DALLA LEGGE 547/93 "SUI COMPUTER CRIMES" RELATIVI AL PRINCIPIO DELLA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATIVO**

**ART. 28 L. 675/96**  
**TRASFERIMENTO**  
**DEI DATI PERSONALI**  
**ALL'ESTERO**

**ART. 28 - TRASFERIMENTO DI**  
**DATI PERSONALI**  
**ALL'ESTERO**

**1. IL TRASFERIMENTO ANCHE TEMPORANEO FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE, CON QUALSIASI FORMA O MEZZO, DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO DEVE ESSERE PREVIAMENTE NOTIFICATO AL GARANTE, QUALORA SIA DIRETTO VERSO UN PAESE NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA O RIGUARDI TALUNO DEI DATI DI CUI AGLI ARTICOLI 22 E 24.**

**2. IL TRASFERIMENTO PUÒ AVVENIRE SOLTANTO DOPO QUINDICI GIORNI DALLA DATA DELLA NOTIFICAZIONE; IL TERMINE È DI VENTI GIORNI QUALORA IL TRASFERIMENTO RIGUARDI TALUNO DEI DATI DI CUI AGLI ARTICOLI 22 E 24.**

**3. IL TRASFERIMENTO È VIETATO QUALORA L'ORDINAMENTO DELLO STATO DI DESTINAZIONE O DI TRANSITO DEI DATI NON ASSICURI UN LIVELLO DI TUTELA DELLE PERSONE ADEGUATO OVVERO, SE SI TRATTA DEI DATI DI CUI AGLI ARTICOLI 22 E 24, DI GRADO PARI A QUELLO ASSICURATO DALL'ORDINAMENTO ITALIANO. SONO VALUTATE ANCHE LE MODALITÀ DEL TRASFERIMENTO E DEI TRATTAMENTI PREVISTI, LE RELATIVE FINALITÀ, LA NATURA DEI DATI E LE MISURE DI SICUREZZA.**

**4. IL TRASFERIMENTO È COMUNQUE CONSENTITO QUALORA:**

**A ) L'INTERESSATO ABBAIA MANIFESTATO IL PROPRIO CONSENSO ESPRESSO OVVERO, SE IL TRASFERIMENTO RIGUARDA TALUNO DEI DATI DI CUI AGLI ARTICOLI 22 E 24, IN FORMA SCRITTA;**

**B ) SIA NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI OBBLIGHI DERIVANTI DA UN CONTRATTO DEL QUALE È PARTE L'INTERESSATO O PER L'ACQUISIZIONE DI INFORMATIVE PRECONTRATTUALI ATTIVATE SU RICHIESTA DI QUEST'ULTIMO, OVVERO PER LA CONCLUSIONE O PER L'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO STIPULATO A FAVORE DELL'INTERESSATO;**

**C ) SIA NECESSARIO PER LA SALVAGUARDIA DI UN INTERESSE PUBBLICO RILEVANTE INDIVIDUATO CON LEGGE O CON REGOLAMENTO, OVVERO SPECIFICATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 22, COMMA 3, E 24, SE IL TRASFERIMENTO RIGUARDA TALUNO DEI DATI IVI PREVISTI;**

**D ) SIA NECESSARIO AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE INVESTIGAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DELLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, APPROVATE CON DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989, N. 271, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, O, COMUNQUE, PER FAR VALERE O DIFENDERE UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA, SEMPRE CHE I DATI SIANO TRASFERITI ESCLUSIVAMENTE PER TALI FINALITÀ E PER IL PERIODO STRETTAMENTE NECESSARIO AL LORO PERSEGUIMENTO;**

**E ) SIA NECESSARIO PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA O DELL'INCOLUMITÀ FISICA DELL'INTERESSATO O DI UN TERZO, NEL CASO IN CUI L'INTERESSATO NON PUÒ PRESTARE IL PROPRIO CONSENSO PER IMPOSSIBILITÀ FISICA, PER INCAPACITÀ DI AGIRE O PER INCAPACITÀ DI INTENDERE O DI VOLERE;**

**F ) SIA EFFETTUATO IN ACCOGLIMENTO DI UNA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, OVVERO DI UNA RICHIESTA DI INFORMAZIONI ESTRAIBILI DA UN PUBBLICO REGISTRO, ELENCO, ATTO O DOCUMENTO CONOSCIBILE DA CHIUNQUE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME CHE REGOLANO LA MATERIA;**

**G ) SIA AUTORIZZATO DAL GARANTE SULLA BASE DI ADEGUATE GARANZIE PER I DIRITTI DELL'INTERESSATO, PRESTATE ANCHE CON UN CONTRATTO.**

**5. CONTRO IL DIVIETO DI CUI AL COMMA 3 DEL PRESENTE ARTICOLO PUÒ ESSERE PROPOSTA OPPOSIZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 29, COMMI 6 E 7.**

**6. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO AL TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA E PER L'ESCLUSIVO PERSEGUIMENTO DELLE RELATIVE FINALITÀ.**

**7. LA NOTIFICAZIONE DI CUI AL COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO È EFFETTUATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 ED È ANNOTATA IN APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO PREVISTO DALL'ARTICOLO 31, COMMA 1, LETTERA A). LA NOTIFICAZIONE PUÒ ESSERE EFFETTUATA CON UN UNICO ATTO UNITAMENTE A QUELLA PREVISTA DALL'ARTICOLO 7.**

**QUINDI SI È INNANZI A NUOVE  
SANZIONI PENALI**

**ART. 34 - OMESSA O INFEDELE NOTIFICAZIONE**

**ART. 35 - TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PERSONALI**

**ART. 36 - OMESSA ADOZIONE DI MISURE NECESSARIE  
ALLA SICUREZZA DEI DATI**

**ART. 37 - INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DEL  
GARANTE**

**ART. 38 - PENA ACCESSORIA**

**CODICE PENALE  
LIBRO SECONDO**

Dei delitti in particolare  
TITOLO XII - Dei delitti contro la persona  
CAPO III - Dei delitti contro la libertà individuale  
SEZIONE IV - Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio

**VECCHIO TESTO**

ART. 615 BIS - ( interferenze  
illecite nella vita privata)  
<OMISSIS >

ART. 616 - ( violazione,  
sottrazione e soppressione di  
corrispondenza )  
<OMISSIS >

**NUOVO TESTO**

ART. 615 BIS - ( interferenze  
illecite nella vita privata)  
<OMISSIS >

ART. 615 TER - ( Accesso  
abusivo ad un sistema  
informatico o telematico)



**ART. 615 TER - ( Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)**

***Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro al volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.***

***La pena è della reclusione da uno a cinque anni:***

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, con abuso della qualità di operatore del sistema;***
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;***

**Segue - ART. 615 TER**

**3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.**

**Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.**

**Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa, negli altri casi si procede d'ufficio.**

**DOCUMENTO**

**ELETTRONICO**

## **CONTRATTO ELETTRONICO TRANSAZIONI COMMERCIALI**


**DELOCALIZZAZIONE DEI MERCATI**

**SMATERIALIZZAZIONE DEGLI SCAMBI**

**COMPATIBILITA' CON TRADIZIONE DEL  
NEGOZIO GIURIDICO**

**QUESITI PIU' IMPORTANTI**

### **FORMA DEL CONTRATTO**



**SUBSTANTIAM**

**PROBATIONEM**

- CERTEZZA PROVENIENZA DELL'ATTO
- CONSENSO DELLE PARTI
- EFFICACIA PROBATORIA DEL DOCUMENTO
- MOMENTO E LUOGO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
- DOCUMENTO INFORMATICO ABBAIA VALORE GIURIDICO
- SE SIA O MENO ASSIMILABILE AL DOCUMENTO CARTACEO E CONDIZIONI

**RISPOSTE DATE:**

**LEGGE BASSANINI N. 59/97 ART.15**

**SANCITA RILEVANZA E VALIDITA' GIURIDICA  
AL DOCUMENTO INFORMATICO**

**- CONTRATTI STIPULATI**

**- ARCHIVIAZIONE**

**- TRASMISSIONE CON STRUMENTI INFORMATICI**

**FIRMA DIGITALE  
STUDIO  
DELL'INFORMATICA  
GIURIDICA**

## **FIRMA DIGITALE**



**SOTTOSCRIZIONE APPOSTA MEDIANTE SISTEMA  
INFORMATICO GIURIDICAMENTE EQUIVALENTE  
ALLA SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA**

- **FORMA E DOCUMENTAZIONE DEL NEGOZIO GIURIDICO**
- **ART.1325 C.C. INDICA LA “FORMA” REQUISITO ESSENZIALE DEL CONTRATTO**
- **DIFFERENZA DOCUMENTO - DOCUMENTAZIONE**

**SOTTOSCRIZIONE : ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA  
SCRITTURA PRIVATA**

- **FUNZIONE INDICATIVA (IDENTIFICARE AUTORE DOCUMENTO)**
- **FUNZIONE DICHIARATIVA (ASSUNZIONE PATERNITA' DEL DOCUMENTO)**
- **FUNZIONE PROBATORIA (AUTENTICITA' DOCUMENTO)**

**CARATTERISTICHE DELL'AUTOGRAFIA**  
**LEGGIBILITA'**  
**NON FACILE RIPRODUCIBILITA'**

## **FIRMA DIGITALE**

- **SISTEMA A CHIAVI SIMMETRICHE (UNICA CHIAVE PER CODIFICA E DECODIFICA)**
- **SISTEMA A CHIAVI ASIMMETRICHE O DOPPIE CHIAVI**
- **PUBBLICA (DECODIFICA DOCUMENTO )**
- **PRIVATA (CODIFICA DOCUMENTO)**
- **SISTEMA DI ALGORITMI (insiemi di numeri e lettere generato da computer con programma specifico)**

## **FIRMA DIGITALE**

- **CERTIFICAZIONE E' NECESSARIA PER UN SISTEMA SICURO**
- **AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE (art. 9 punto 2 DPR)**
- **CARATTERISTICHE DI TERZIETA' E IMPARZIALITA'**
- **ATTIVITA' DI IDENTIFICAZIONE**
- **ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE**
- **PERIODO DI VALIDITA' DELLA CHIAVE – TERMINE DI SCADENZA**
- **CERTEZZA**

## **DISCIPLINA GIURIDICA SANCISCE DPR 513/1197 FIRMA DIGITALE**

- **EQUIVALENZA FIRMA DIGITALE ALLA  
SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO  
CARTACEO**

## **CONTRATTO INFORMATICO**



- **GENERALITA'**
- **CONTRATTI RICONOSCIUTI VALIDI**
- **SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA ( FIRMA DIGITALE  
ATTESTATA DA PUBBLICO UFFICIALE)**
- **ATTO PUBBLICO ATTO REDATTO**
- **EFFICACIA PROBATORIA DEL DOCUMENTO INFORMATICO**
- **DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO CON FIRMA  
DIGITALE HA EFFICACIA PROBATORIA DELLA SCRITTURA  
PRIVATA**
- **DOCUMENTO INFORMATICO RICONOSCIUTO FINO A  
QUERELA DI FALSO**


## CONCLUSIONI

- AVANGUARDIA DELL'ITALIA IN QUESTO SETTORE
- OTTIMA LEGGE
- STRUMENTO INNOVATIVO CON NOTEVOLE CAPACITA' DI ADATTAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL C.C.

INTERNET

# INTERNET VINCOLI CONTRATTUALI





**COMMERCIO  
ELETTRONICO**

# 1 DEFINIZIONE

## 2 INTERNET

## 3 INTRANET

## **DEFINIZIONE**

UNA POSSIBILE DEFINIZIONE DI COMMERCIO ELETTRONICO POTREBBE ESSERE LA SEGUENTE : “ QUALSIASI FORMA DI TRANSAZIONE COMMERCIALE NELLA QUALE LE PARTI INTERAGISCONO ELETTRONICAMENTE PIÙ CHE ATTRAVERSO DEGLI SCAMBI FISICI O DEI CONTATTI FISICI DIRETTI”.

ORA IN UN CERTO SENSO RESTRITTIVO E PER DEFINIZIONE RIESCE A SINTETIZZARE LO SPIRITO DEL COMMERCIO ELETTRONICO CHE SI PROSPETTA IN MOLTE POSSIBILITÀ DI CONTATTO, DI SCAMBIO, DI NECESSITÀ E DI TECNOLOGIE TALI DA RIVOLUZIONARE LE USUALI STRADE ATTRAVERSO LE QUALI LE BUSINESS È CONDOTTO.

**IL BUSINESS MODERNO È CARATTERIZZATO DA UN SEMPRE MAGGIOR SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DEI FORNITORI , DA UN SEMPRE MAGGIOR SVILUPPO DELLA COMPETIZIONE GLOBALE, E DA UN SEMPRE MAGGIOR SVILUPPO DELLE ASPETTATIVE DEI CLIENTI.**

**QUESTO HA DETERMINATO UNA FLUTTUAZIONE TRA LE STRUTTURE E LE BARRIERE COMMERCIALI E FRA LE VARIE COMPAGNIE CHE OPERANO. PERTANTO I PROCESSI TRA FORNITORE-COMPAGNIA-CLIENTE SI SPOSTANO TRA COMPAGNIA-COMPAGNIA, FORNITORE-FORNITORE, CLIENTE-CLIENTE, INTERAGENDO L'UNO CON L'ALTRO.**

**L'ULTERIORE CONSEGUENZA DI QUESTA MODIFICA DEL MERCATO È CHE IL COMMERCIO ELETTRONICO È DISPONIBILE E DI SUPPORTO AD UNA SERIE DI SCAMBI ECONOMICI SU SCALA GLOBALE.**

**E PERTANTO SI AVRÀ UNA MAGGIOR DISPONIBILITÀ OPERATIVA DELLE COMPAGNIE SIA ATTRAVERSO LA FLESSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI INTERNE ALL'AZIENDA STESSA, SIA ATTRAVERSO MAGGIOR DISPONIBILITÀ SUL MERCATO, SIA ATTRAVERSO UNA MAGGIOR RESPONSABILITÀ DEL RISPETTO DELLE NECESSITÀ E DELLE ASPETTATIVE DEI PROPRI CLIENTI. E CONSEGUENTEMENTE UNA MAGGIOR ATTENZIONE ANCHE E IN ORDINE DEI PROPRI FORNITORI. QUINDI ABBIAMO UN VERO E PROPRIO PASSAGGIO DA QUELLA CHE ERA LA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA O QUANTO MENO TERRITORIALE AD UN MERCATO GLOBALE.**

**ALCUNI ESEMPI DI COMMERCIO ELETTRONICO POSSONO ESSERE OFFERTI DAL COSIDDETTO "ELETTRONIC TRADING", PER IL QUALE UN FORNITORE INVIA DEI BENI O DEI SERVIZI AD UN CLIENTE A FRONTE DI UN PAGAMENTO. UN ALTRO CASO DI COMMERCIO ELETTRONICO È LA VENDITA AL DETTAGLIO, "ELETTRONIC RETAILING", PARTICOLARMENTE UTILIZZATA NEI MERCATI DI AREA AMERICANA E ANGLOSASSONE.**

**PERTANTO AL DI LÀ DI QUESTI DUE SEMPLICI ESEMPI VI SONO MOLTEPLICI SITUAZIONI PRATICHE DI CONSIDEREVOLE IMPORTANZA ECONOMICA, CHE COSTITUISCONO CONCRETI ESEMPI DI BUSINESS ATTUABILE ATTRAVERSO TRANSAZIONE IN RETE.**

**IL COMMERCIO ELETTRONICO DIVENTA QUINDI UNA VERA E PROPRIA TECNOLOGIA DI SCAMBIO.**

**LE COMPAGNIE VANNO OLTRE QUELLO CHE ERA UN SEMPLICE "PIÙ" DELLA LORO OPERATIVITÀ, MA SCOPRONO NUOVE VIE DI BUSINESS CHE PRODUCONO BEN PIÙ DI SEMPLICI E LIMITATI BENEFICI, COSÌ COME LIMITATI BENEFICI GODREBBERO CON L'USUALE FORMA DI TRANSAZIONE COMMERCIALE DIRETTA.**

## **ALCUNE CATEGORIE DI COMMERCIO ELETTRONICO**

SI POSSONO SINTETICAMENTE DISTINGUERE QUATTRO DISTINTE CATEGORIE DI COMMERCIO ELETTRONICO.

**BUSINESS-BUSINESS**

**BUSINESS-COMSUMER**

**BUSINESS-ADMINISTRATION**

**CONSUMER-ADMINISTRATION**

**BUSINESS-BUSINESS** È FORSE LA CATEGORIA PIÙ USATA ED È RICONDUCIBILE A TUTTA QUELLA SERIE DI INTERSCAMBI COMMERCIALI TRA AZIENDE DA ANNI GIÀ CONCRETIZZATESI NELL'EDI ( SU TALE ARGOMENTO TORNEREMO IN SEGUITO).

**BUSINESS-CONSUMER** È PRATICAMENTE IL MEZZO ATTRAVERSO IL QUALE SI VENDE AL DETTAGLIO. E' UNA FORMA DI COMMERCIO ELETTRONICO SEMPRE PIÙ SVILUPPATO, ATTRAVERSO IL QUALE SI VENDE PRATICAMENTE DI TUTTO, DALLE CAMELLE, AGLI ANTIBIOTICI, AI CARRI ARMATI.

**BUSINESS-ADMINISTRATION** È RELATIVA AD UNA SERIE DI TRANSAZIONI O QUANTO MENO DI COMUNICAZIONI TRA LE SINGOLE COMPAGNIE E GLI ENTI GOVERNATIVI. E' UNA CATEGORIA DI SVILUPPO DI AREA AMERICANA E OFFRE LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE ALLE NOVITÀ DI CARATTERE FISCALE, TRIBUTARIO, ECC., PROMULGATE DA ORGANI STATALI E DI ADEMPIERE AD UNA SERIE DI IMPOSIZIONI SEMPRE A CARATTERE FISCALE E TRIBUTARIO, ATTRAVERSO LA RETE INTERNET.

L'ULTERIORE EVOLUZIONE FUTURA POTREBBE ESSERE QUELLA ADDIRITTURA TRA IL CONSUMATORE E L'ADMINISTRATION, ENTI PUBBLICI, COLLOCANDO A LORO VOLTA IL CONSUMATORE IN CERTE POSIZIONI DI MAGGIOR CELERITÀ DI PAGAMENTI, DI MAGGIOR CERTEZZA DI QUELLE EVENTUALI INCOMBENZE FISCALI, ECONOMICHE, LEGISLATIVE, CHE POTREBBERO GRAVARE DIRETTAMENTE SUL CONSUMATORE STESSO.

**CONSUMER-ADMINISTRATION** QUESTA CATEGORIA ALLO STATO ATTUALE NON SI È ANCORA PRESENTATA, MA TENENDO CONTO DELLE ALTRE SOPRACITATE PUÒ RAGIONEVOLMENTE PRESUMERSI IL PROSSIMO SORGERE DI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E IL CONSUMATORE ANALOGHI AI PRECEDENTI.

# INTERNET

**GIURIDICAMENTE PUO' ESSERE QUALIFICATA COME UN'ENTITA' ASTRATTA E COMPLESSA IDENTIFICABILE NON TANTO CON UNA RETE IMMENSA, QUANTO CON IL CONCETTO DI FUNZIONALITA' CHE OFFRE.**

**INTERNET, INFATTI PUÒ COSTITUIRE O UNO STRUMENTO DI SEMPLICE ACCESSO AD UNA BANCA DATI O SEMPLICE E-MAIL, COSI' VI SONO PERÒ INCIDENZE RILEVANTISSIME, DA CONSIDERARSI QUALI:**

- LA TUTELA DEI DATI E DELLE BANCHE DATI**
- LA TUTELA DEI DIRITTI DI COPYRIGHT (SOFTWARE & MULTIMEDIA)**

**ALTRESÌ PUÒ COSTITUIRE UNO STRUMENTO PER ATTIVARE UN ARTICOLATO E COMPLESSO SISTEMA DI TRANSAZIONI E NEGOZIAZIONI. ANCHE IN QUESTO CASO AVREMO RAPPORTI CONTRATTUALI COMPLESSI E PLURILATERALI E COMUNQUE RITORNANO IN EVIDENZA LE SOPRACITATE RILEVANTISSIME INCIDENZE ( TUTELA DATI E BANCHE DATI, COPYRIGHT, SOFTWARE ECC.)**

**OVVIAMENTE VI SONO DELLE PROFONDE IMPLICAZIONI DELLE RETI NEL MONDO GIURIDICO CHE IMPLICANO UN ATTENTO ESAME DELLE LORO CONSEGUENZE IN VARI ASPETTI PRATICI, QUALI:**

- **AMPLIAMENTO DEI MERCATI**
- **AMPLIAMENTO DEI SISTEMI RELATIVI AI SERVIZI E TECNOLOGIA**
- **INTEGRAZIONE DEI MERCATI**
- **INTEGRAZIONE DEI SERVIZI E DELLA TECNOLOGIA**

**A FRONTE DI TUTTO CIÒ VA RILEVATO COME VI SIA ASSENZA DI PARALLELISMO IN QUANTO È LO SVILUPPO DELLE RETI CHE CONDIZIONA GLI STESSI, I SERVIZI E I MERCATI.**

**ELEMENTO PECULIARE DI TUTTO IL SISTEMA GIURIDICO DI RETI (SIA PER INTERNET CHE PER INTRANET, IN CUI CI SOFFEREMEREMO IN SEGUITO) È LA COSIDDETTA**

**SECURITY INFORMATION CHE ESIGE NELL'AMBITO DELL'INFORMAZIONE DUE ELEMENTI ESSENZIALI:**

**A) SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE, INTESA COME ATTIVITA' DIRETTA ALLA PROTEZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO.**

**B) L'INFORMAZIONE SICURA INTESA COME ATTIVITA' DIRETTA ALLA TUTELA E INTEGRITA' DEI DATI.**

**E DETTI ELEMENTI POSSONO, ANZI DEVONO INTEGRARSI RECIPROCAMENTE.**

DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO INTERNET IMPLICA UNA SERIE ARTICOLATA DI VINCOLI CONTRATTUALI, CHE LEGANO, AD ESEMPIO MOLTEPLICI UTENTI "VENDITORI" A UTENTI "ACQUIRENTI" E VICEVERSA, E TUTTI INTERCONNESSI TRA LORO TRAMITE UN PROVIDER, IL QUALE, A SUA VOLTA, INSTAURA PRECISI VINCOLI GIURIDICI CON GLI UTENTI VENDITORI E ACQUIRENTI.

DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO, UNO DEGLI ASPETTI PIU' INTERESSANTE, È QUELLO RELATIVO ALLA

### **CESSIONE DI VALORI MOBILIARI**

VALORI COSÌ ESEMPLIFICATI.

- 1) DIRITTI DI COPYRIGHT
- 2) FONDI CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL DIVIETO DI INSIDER TRADING
- 3) BENI MOBILIARI GESTIBILI SECONDO GLI USI O SECONDO LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI AJA 1964 E VIENNA 1980 ECC. O SECONDO NORME INTERNAZIONALI COME AD ESEMPIO CIF-FOB O CON NORME E VINCOLI PROPRI DI CIASCUN PAESE.

**A QUESTO PUNTO SI RENDE NECESSARIO ESAMINARE ALCUNI ASPETTI GIURIDICI DEL MOVIMENTO ECONOMICO AI BENI MOBILI, PROCEDENDO NELL'INDAGINE DELLA QUALIFICAZIONE DI**

## **BENI MOBILI NEL NOSTRO ORDINAMENTO**

**IL CODICE CIVILE AFFRONTA PRELIMINARMENTE LA DEFINIZIONE DI BENI MOBILI NEGLI ARTT. 810 E 812, CHIARENDO, DOPO AVER PRECISATO CHE “ SONO BENI LE COSE CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI DIRITTI”, QUALI SAREBBERO I BENI IMMOBILI (SUOLO, SORGENTI, CORSI D'ACQUA, ALBERI, EDIFICI E ALTRE COSTRUZIONI E TUTTO CIÒ CHE È INCORPORATO AL SUOLO, NONCHÉ MULINI, EDIFICI GALLEGGIANTI ECC..). DOPO DI CHE PRECISANDO: “SONO MOBILI TUTTI GLI ALTRI BENI”.**

**IL CHE APPARE, ALLA LUCE DEI FATTI UN PO' TROPPO GENERICO E DA CONFRONTARE CON DUE REALTÀ, QUELLA TECNOLOGICA E QUELLA ECONOMICA, ENTRAMBE DA SOTTOPORRE ALL'INDAGINE GIURIDICA.**

**INFATTI I BENI MOBILI, IDENTIFICATI PER ECLUSIONE DAI BENI IMMOBILI, A LORO VOLTA, SI POSSONO COLLOCARE COME BENI MOBILI MATERIALI (HARDWARE) E IMMATERIALI (SOFTWARE).**

**QUESTI ULTIMI COME GENUS SPECIFICO HANNO DELLE LORO AUTONOME SPECIES, DISTINGUENDOSI IN BENI MOBILI IMMATERIALI IN SENSO STRETTO ED IN SENSO LATO.**

**AL PRIMO GRUPPO APPARTENGONO TUTTI QUEI BENI TUTELATI DALLA LEGGE SUL DIRITTO DI AUTORE, SIANO ESSI:**

- SOFTWARE**
- SCRITTI**
- DATI**
- IMMAGINI**
- SUONI**
- MULTIMEDIA IN GENERALE**

**MENTRE AL SECONDO GRUPPO APPARTENGONO:**

- LE "ENERGIE" (ELETTRICITÀ)**
- I BENI COSTITUENTI TITOLI DI CREDITO TIPICI E ATIPICI.**

**A QUESTO PUNTO OCCORRE PREMETTERE ALCUNE RIFLESSIONI:**

**1 ) LE CLASSIFICAZIONI, PER LORO STESSA NATURA NON SONO MAI ESAUSTIVE, MA SEMPLICEMENTE INDICATIVE.**

**2 ) CONSIDERATA LA MATERIA ED IN PARTICOLARE LA TECNOLOGIA DI TRASFERIMENTO ED ASSUNZIONE DELL'OBBLIGAZIONE, IL CONCETTO DI BENE "OGGETTO DI DIRITTI" PUÒ COSTITUIRE UN TUTT'UNO CON IL DIRITTO INCORPORATO.**

**BASTI TAL FINE RAMMENTARE L'USO DELL'EDI AMPIAMENTE COLLAUDATO A LIVELLO COMMERCIALE O INDUSTRIALE.**

QUINDI SI HA GIÀ UN PRIMO SPETTRO DI OPERABILITÀ D'INDAGINE. MA SE LA TRASFERIBILITÀ DEL BENE O DEL DIRITTO AD ESSO INERENTE AVVIENE ATTRAVERSO I CONSUETI CANONI, LE PROBLEMATICHE POSSONO DIRSI CONSOLIDATE E DETERMINATE, COME AD ESEMPIO DALLA CESSIONE DEL CREDITO O DALLA "TRADITIO" DEL BENE MEDESIMO, MENTRE SE SI INTERVENISSE ATTRAVERSO SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE DIVERSI DAI PRIMI, COME NEL CASO IN INTERNET, IL DISCORSO ASSUME ALTRA INCIDENZA.

## **TITOLARITA' DEI BENI E LORO TUTELA**

SI RENDE ALLORA NECESSARIO DISTINGUERE FRA TITOLARITÀ E USO DEL BENE, FERMO RESTANDO CHE TUTTO SIA SOTTO LA TUTELA DEL DIRITTO.

OVVIAMENTE SE SI TRATTA DI TITOLARITÀ IL SOGGETTO CHE GODE DEL RELATIVO PIENO DIRITTO NON DOVREBBE (USIAMO IL CONDIZIONALE PERCHÉ LE CERTEZZE IN MATERIA NON ESISTONO) SUBIRE CONDIZIONAMENTI NÉ RESTRIZIONI DI QUALSIASI TIPO O NATURA IN ORDINE AL PROPRIO DIRITTO, MENTRE SE SI TRATTA DI SEMPLICE USO VI È LA SPECULARITÀ DI DIRITTI DEL CONCEDENTE L'USO E DELL'UTILIZZATORE, FENOMENO BEN NOTO NELL'AREA DEL SOFTWARE OGNI QUAL VOLTA SI OPERI CON LICENZE DI PROGRAMMI.

**QUINDI EMERGE L'ESIGENZA DI ANALIZZARE I TITOLI GIURIDICI DI CONCESSIONE D'USO O DI TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ E DEGLI EVENTUALI IMPEDIMENTI O ECCEZIONI DEI TERZI, A LORO VOLTA GIURIDICAMENTE FONDATI O COSTITUENTI ATTIVITÀ ILLECITE E, AL LIMITE, PENALMENTE RILEVANTI (COME NELL'IPOTESI DI LESIONE DEI DIRITTI GARANTITI DALLA L.518/92 RECENTEMENTE MODIFICATA O DI ATTIVITÀ DI DANNEGGIAMENTO INFORMATICO SIA TRAMITE VIRUS CHE TRAMITE ATTI PREORDINATI DI ACCESSO NON CONSENTITO E DANNO CONSEGUENTE).**

**IL QUADRO OPERATIVO PUÒ PRESENTARSI PARTICOLARMENTE COMPLESSO E COME TALE IMPLICARE UNA VASTA ATTIVITÀ DI INTERVENTI STRETTAMENTE COLLEGATI O CONNESSI TRA LORO O SEMPLICEMENTE INTERDIPENDENTI, MA COMUNQUE CIASCUNO DI ESSI IMPLICANTI DISTINTE REGOLAMENTAZIONI GIURIDICHE INTER PARTES OPERANTI O VINCOLANTI E GARANTI ANCHE NEI CONFRONTI DEI TERZI.**

**ECCO QUINDI CHE APPARE IMPRESCINDIBILE UNA FORMA DI TUTELA GIURIDICA CHE CONTEMPLI ENTRAMBI LE SITUAZIONI. E TALE TUTELA DOVRÀ RICOMPREDERE I:**

**- RAPPORTI GIURIDICI CONTRATTUALI, BILATERALI O PLURILATERALI, CHE A LORO VOLTA DOVRANNO INTERESSARE ATTIVITÀ DI TRASMISSIONE DI BENI E DIRITTI INERENTI ALLA RETE MEDESIMA (ARGOMENTI BEN NOTI AI PROVIDER).**

- LE INGERENZE POSTE IN ESSERE DA TERZI E IMPLICANTI RESPONSABILITÀ DI TIPO PENALE, ARGOMENTO QUEST'ULTIMO DI SPINOSA DEFINIZIONE SIA PERCHÉ LA MATERIA PENALE NON RICONOSCE L'ESTENSIONE DEL PRINCIPIO ANALOGICO PROPRIO DEL DIRITTO CIVILE (CIÒ È STATO UNO DEI PRESUPPOSTI DELLA INTRODUZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA SUI COMPUTER CRIMES), SIA PERCHÉ PONE ARDUI PROBLEMI IN TEMA DI COMPETENZA (LUOGO DI PERPETRAZIONE DEL CRIMINE AD ESEMPIO) O MODALITÀ DI COMPIMENTO DEL FATTO PENALMENTE RILEVANTE E QUALITÀ DEL SOGGETTO ATTIVO DEL REATO (VEDASI, TRA L'ALTRO L'INTRODUZIONE NELL'AMBITO DELLA LEGGE SUI REATI INFORMATICI DELLE NUOVE FIGURE DI AGGRAVANTI DETERMINATE DALLA QUALITÀ DI "OPERATORE DEL SISTEMA", FIGURA DI PORTATA QUANTO MAI AMPIA, O DI "INVESTIGATORE"). BASTI A TAL FINE PENSARE ALL'IMMISSIONE ILLEGITTIMA IN UNA RETE O IN UNA BANCA DATI: RESTEREBBE INFATTI DIFFICILMENTE ACCERTABILE, AL DI LÀ DEL FATTO CRIMINOSO IN SE STESSO, QUALE DEBBA ESSERE LA NORMATIVA APPLICABILE ED IL FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE.

SE A CIÒ AGGIUNGIAMO CHE VI SAREBBE UN ULTERIORE INCASTRO DI DIRITTI VIOLABILI CONTRATTUALMENTE O EXTRACONTRATTUALMENTE, ANCHE ILLECITAMENTE, APPARE EVIDENTE COME TALE AMPIA AREA DEBBA ESIGERE UNA PRECISA TUTELA PREVENTIVA E CONTINUA CHE ABBAIA IL SUO PRESUPPOSTO IN UNA PRECISA NORMA GIURIDICA.

IL TUTTO, A SUA VOLTA, IMPLICA LA NECESSITÀ DI UN COORDINAMENTO LEGISLATIVO CHE TENGA CONTO.

A ) DELL'INSUFFICIENZA, A VOLTE CRONICA, DELLE NORME "LOCALI" (INTENDENDOSI LE NORME NAZIONALI), LE QUALI POSSONO IGNORARE IL FATTO GIURIDICAMENTE RILEVANTE.

**B ) DELL'ESUBERANZA DELLE NORME "LOCALI" CHE POSSONO SPINGERSI SINO A SITUAZIONI PIÙ RESTRITTIVE, SOSTANZIALMENTE E PROCEDURALMENTE, DI QUANTO ALTRE LEGISLAZIONI CONSENTANO (COSÌ COME POTREBBERO APPARIRE, AD ESEMPIO, DALLA LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI, CHE, SE VENISSE ACCOLTO IN TALE VESTE ANCHE NELLA STESURA LEGISLATIVA FINALE, SI PRESENTEREBBE COME PIÙ RESTRITTIVO DI ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE EUROPEE IN MATERIA).**

**OCCORRE PERTANTO UN ATTENTO CRITERIO SELETTIVO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLE NORME DI TUTELA, TANTO NELLA LORO FORMULAZIONE QUANTO NELLA LORO POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE, TENENDO BEN PRESENTE LA PARTICOLARITÀ DELL'AMBITO OPERATIVO IN CUI SI COLLOCANO.**

**RIMEDI ESISTONO E SONO UTILIZZABILI, COSÌ COME NEL CASO DI APPLICABILITÀ DELLA NORMA ESISTENTE SULLA TUTELA DEI DIRITTI D'AUTORE, ANCHE IN SENSO LATO E QUINDI NON SOLO NELL'AMBITO DEL SOFTWARE, O COME NEI CASI DI REAZIONE A CRIMINI COSÌ DETTI INFORMATICI, A TACER POI DELLA CONSUETA TUTELA CONTRATTUALE O EXTRACONTRATTUALE CIVILISTICA, MA NON VA SCORDATO COME SIANO APPARSE, CON LA DIFFUSIONE DI INTERNET NUOVE FRONTIERE.**

E TALI NUOVE FRONTIERE IMPLICANO LA RIFORMULAZIONE DI CONCETTI AMPI QUALI IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE, ALL'ACCESSO ALLE BANCHE DATI, ALL'UTILIZZO DI DATI IN FUNZIONE NON SOLO CONOSCITIVA ASTRATTA (DI PURA SCIENZA) MA ANCHE IN FUNZIONE ECONOMICA, DI DIRITTI ALL'INTEGRITÀ DELLA PROPRIA RISERVATEZZA E DELLA PROPRIA SFERA OPERATIVA, RAMMENTANDO PERÒ CHE LA COMUNICAZIONE SEMPRE PIÙ GLOBALE IMPLICA NECESSARIAMENTE UN ABBATTIMENTO DELLE SINGOLE BARRIERE E DIFESE.

IN ULTIMA ANALISI QUINDI SI PUÒ RITENERE CHE LA MATERIA GIURIDICA SI PRESENTI ESTREMAMENTE FLUIDA, NON SEMPRE ALL'ALTEZZA DELLA SITUAZIONE CONTINGENTE, MA PROPRIO PER QUESTO MAGGIORMENTE TRANQUILLIZZANTE NEL MOMENTO DELLA SUA FORMALIZZAZIONE LEGISLATIVA.